

Osservatorio Ambientale

NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA ADEGUAMENTO SISTEMA A7-A10-A12
DECRETO DIRETTORIALE PROT. N. DVADEC-2014-368 DEL 14.11.2014 E SS.MM.II.
D.M. UDCM DECRETI MINISTRO R 0000028. 20-01-2022

PARERE N. 8

SU

**NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA ADEGUAMENTO SISTEMA
A7-A10-A12**

**VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI A 28 DEL DECRETO DI
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**

L'Osservatorio Ambientale Nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'articolo 28 secondo il quale dispone che, nei decreti di valutazione d'impatto ambientale, l'esito positivo della compatibilità ambientale sul progetto definitivo o di fattibilità è subordinato all'osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, da verificarsi nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o nel corso della realizzazione dell'opera, nonché nella fase di monitoraggio ambientale post operam, e che, in caso di progetti di opere di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, il medesimo decreto può disporre l'istituzione di appositi Osservatori Ambientali per lo svolgimento delle predette attività, al fine di garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'articolo 50, comma 1, lettera p) nella parte in cui, modificando il richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la disciplina degli Osservatori Ambientali;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di pronuncia di compatibilità ambientale, n. 28 del 23 gennaio 2014, con cui si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo alla realizzazione del "Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento sistema A7 – A10 – A12" da realizzarsi nel territorio del Comune di Genova (GE) presentato da Autostrade per l'Italia S.p.A., condizionato all'osservanza di prescrizioni/condizioni ambientali;

VISTE le prescrizioni del citato decreto n. 28 del 23 gennaio 2014, ed in particolare:

A.2. fatta salva la competenza dell'ARPA Liguria, dovrà essere costituito il Comitato di Controllo, come previsto dalle condizioni imposte dal parere n. 1239 del 24 maggio 2013 della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, e dovrà anche effettuare tutte le attività occorrenti ai fini della vigilanza, monitoraggio e controllo delle attività di cantiere; tale comitato deve essere partecipato da ARPA Liguria, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Liguria, con oneri a carico della Società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

C.1. considerata la prescrizione di cui alla lettera A, punto 2 del presente provvedimento, il Comitato di Controllo "Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento del sistema A7-A10-A12", istituito con provvedimento direttoriale, prot. DVA-2013-14268 del 19 giugno 2013, è confermato con il presente provvedimento estendendo i compiti, laddove non in contrasto con le competenze istituzionali cui l'ARPA Liguria è deputata, anche alle attività occorrenti ai fini della vigilanza e controllo delle attività di cantiere e del monitoraggio ambientale per il periodo di tre anni dall'inizio del monitoraggio post operam;

C.2. il predetto Comitato di Controllo provvederà ad emettere, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pareri tecnici in merito alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni dettate con il presente decreto. Con successivo provvedimento della Direzione Generale competente si provvederà alla costituzione del Comitato di Controllo,

composto dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiederà, della Regione Liguria e dell'Arpa Liguria, i cui oneri di funzionamento sono posti a carico della Società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

RITENUTO che il citato decreto n. 28 del 23 gennaio 2014 ha esteso al predetto Comitato di Controllo ulteriori compiti tra cui quello di sovrintendere alla esecuzione del Monitoraggio Ambientale e "ad emettere [...] pareri tecnici in merito alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni dettate [...]" e che quindi l'organismo citato si configura quale Osservatorio Ambientale del "Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento del sistema A7-A10-A12" che assorbe i compiti del Comitato di Controllo istituito dal citato provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo;

VISTO il provvedimento di costituzione del predetto Osservatorio Ambientale DVADEC-2014-368 del 14 novembre 2014, e dei successivi Decreti Direttoriali di rinnovo della composizione prot. DVA-DEC-2015-0000471 del 16 dicembre 2015, prot. DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000021 del 30 gennaio 2017 e prot. R.245 del 24 maggio 2018;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 265 del 25 giugno 2021, recante "Modalità di funzionamento degli Osservatori Ambientali";

VISTO l'articolo 3, comma 4, del citato decreto del Ministro n. 265 del 2021 il quale dispone che la Direzione Generale competente adotta un regolamento tipo di funzionamento interno degli Osservatori Ambientali per lo svolgimento dei compiti disposti dal suddetto articolo 3;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro n. 265 del 2021 ha disposto che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 76 del 2020 e del decreto legge n. 77 del 2021, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità ivi fissate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il decreto dirigenziale n. 506 del 7 dicembre 2021, recante "Regolamento di funzionamento degli Osservatori Ambientali";

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 28 del 20 gennaio 2022, di nomina del rinnovato Osservatorio Ambientale, che ha disposto, tra l'altro, che a decorrere dalla data di insediamento dell'Organismo, contestualmente cessa dalle proprie funzioni l'Osservatorio Ambientale istituito con decreti DVADEC-2014-368 del 14 novembre 2014 e successivamente rinnovato nella sua composizione con decreti direttoriali prot. DVA-DEC-2015-0000471 del 16 dicembre 2015, prot. DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000021 del 30 gennaio 2017 e prot. R.245 del 24 maggio 2018;

CONSIDERATO che in data 8 febbraio 2022 si è insediato il rinnovato Osservatorio Ambientale, come da verbale approvato in data 22 febbraio 2022;

VISTA la nota prot. ASP/IR/17.09.19/0015614/EU del 17/09/2019 con la quale Autostrade per l'Italia s.p.a. ha presentato istanza per l'avvio della verifica di ottemperanza alla prescrizione A28 contenuta nel Decreto VIA n. 28/2014 del 23/01/2014;

PRESO ATTO che la domanda è stata acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVAA) con prot.n. 23922/DVA del 23/09/2019;

VISTA la nota prot. 24956/DVA del 02/10/2019, acquisita con prot. Prot. GRO/2019/0000034/EE del 02.10.2019, con la quale la DVAA ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art.28

del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. ed ha trasmesso la relativa documentazione;

CONSIDERATO che in base all'art. 2 del Regolamento, l'Osservatorio Ambientale (OA) è tenuto, su richiesta del MATTM, a emettere pareri tecnici in merito alla Verifica di ottemperanza delle prescrizioni dettate dal provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo, prot. DVA-2013-14268 del 19/06/2013 e del decreto di compatibilità ambientale prot. DC/VIA/28 del 23.01.2014 e degli ulteriori successivi provvedimenti di valutazione ambientale;

PRESO ATTO che con il Decreto VIA n. 28/2014 del 23/01/2014 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni per il "Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12", tra le quali la seguente A28, che recita:

A28. "nell'ambito della progettazione esecutiva occorre effettuare monitoraggi e rilievi naturalistici approfonditi, diretti a validare le elaborazioni dei dati e le conclusioni derivanti dall'applicazione della "teoria del rischio"; i risultati dovranno essere presentati al MATTM".

CONSIDERATA la "Relazione di ottemperanza DEC/VIA 28/2014" parte 6 prodotta da Autostrade per l'Italia S.p.A. elaborato "110717-LL00-PE-DG-OTT-00000-00000-R-GEN0009-0" rev. 0, acquisita con prot. Prot. GRO/2019/0000034/EE del 02.10.2019, con la quale si illustrano le attività svolte per accogliere le prescrizioni relative alla fase di progettazione esecutiva, tra le quali la prescrizione A28 unitamente al documento ad essa allegato denominato "All. 2. Nota sul monitoraggio integrativo floro-faunistico (110717-LL00-PE-DG-OTT-00000-00000-R-GEN0011-0) Rev.0 (Sett 2019) (fase progettuale Progetto Esecutivo);

CONSIDERATA l'illustrazione, effettuata da ASPI nella seduta dell'OA del 02/10/2019 con documento successivamente acquisito con Prot. GRO/2019/0000035/EE del 07.10.2019, della documentazione prodotta al fine dell'ottemperanza alle prescrizioni A19, A21, A28, A29, A31 e A37ter (acquista con prot. GRO/2019/0000034/EE del 02.10.2019);

VISTA la nota prot. n GRO/000001/EU del 08/01/2020 con la quale l'OA ai fini del completamento della verifica di ottemperanza ha richiesto per la fase di progettazione esecutiva "*approfondimenti che inquadrino la finalità della prescrizione con evidenza dei dati numerici che hanno portato a concludere che si confermano le previsioni legate al rischio di alterazione della composizione faunistica e degli habitat*"—effettuate in fase di progettazione definitiva;

VISTA la documentazione trasmessa da Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota prot ASPI/RM/2020/0000499/EU del 13/01/2020, in risposta alla succitata richiesta formulata dall'OA in data 08/01/2020, con la quale sono state trasmesse anche tutte le schede dei rilievi naturalistici effettuati nel 2012 in fase di progettazione definitiva presso i 7 ambiti individuati a rischio teorico;

VISTO il verbale della riunione del Comitato Istruttorio della Regione Liguria istituito ex art. 7 D.G.R n. 107/2018 e D.G.R. n. 1060 del 14/12/2018 tenutasi il 20/01/2020 presso il Settore VIA Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria, nel quale è specificato che Autostrade per l'Italia S.p.A. "*non ha fornito i dati e l'elaborazione dei dati stessi nell'applicazione del metodo*", GRO/2020/0000013/EE del 02/09/2020;

CONSIDERATO che in data 6/10/2020 si è tenuta una riunione tecnica che ha avuto ad oggetto gli approfondimenti richiesti dall'OA per l'ottemperanza della prescrizione A28 nella quale il professionista incaricato dal proponente all'effettuazione dei monitoraggi naturalistici ha illustrato le modalità con cui ha applicato la teoria del rischio all'eventualità di isterilimento delle sorgenti con conseguente sottrazione di habitat agli imbocchi delle gallerie;

VISTA la nota prot. n. GRO/0000023/EU del 03/12/2020 con la quale l'O.A. ai fini del completamento della verifica di ottemperanza ha richiesto ad Autostrade per l'Italia *di fornire i dati utilizzati per il rischio teorico in forma tabellare di agevole lettura. Nello specifico, di fornire un elenco dei valori dei singoli parametri che entrano nella formula $R=P \times G$, per ogni sorgente monitorata, in un formato che consenta un agile confronto tra i record riferiti alle diverse specie; sia per i dati relativi al 2012 che per quelli relativi all'anno 2018;*

VISTA la documentazione trasmessa da Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota prot. n. ASPI/RM/2021/0004560/EU del 15/03/2021 contenente le tabulazioni dei dati di elaborazione del calcolo del rischio determinato per ciascuna specie rilevata nel corso del corso dei rilievi naturalistici effettuati nel 2012 (in fase di progettazione definitiva) e nel corso del 2018 (in fase di progettazione esecutiva) presso gli ambiti: Versante occidentale monte Amandola (2), Torrente Branega (3) e Bric delle Monache(4), (sorgenti) oggetto di approfondimento naturalistico:

CONSIDERATO che la prescrizione A28 richiede che siano effettuati monitoraggi e rilievi naturalistici approfonditi, diretti a validare:

- le elaborazioni dei dati;
- le conclusioni derivanti dall'applicazione della "teoria del rischio";

CONSIDERATO che l'applicazione della teoria del rischio ha previsto, nella fase di progettazione definitiva dell'opera, ovvero nel 2012, due step temporalmente e logicamente successivi. Il primo ha riguardato la definizione del "Rischio Teorico" ovvero il rischio determinato dall'analisi delle specie registrate e catalogate da tutte le fonti bibliografiche disponibili; sulla base di tali risultanze è stata definita la soglia di indagine oltre la quale il livello di rischio è tale da rendere un'area di particolare interesse, e sono state individuate le aree maggiormente sensibili, in cui si sono concentrati i sopralluoghi. Il secondo step, realizzato a valle dei sopralluoghi, ha permesso di fornire una taratura dei dati di bibliografia, aggiornandoli con nuove informazioni, e pertanto di giungere al "Rischio Reale", a valle del quale è stato possibile scegliere le aree di intervento;

VISTO il calcolo del rischio di alterazione della composizione floristica e faunistica per effetto del potenziale deficit idrico conseguente allo scavo delle gallerie, che è calcolato attraverso la formula $R=P \times G$; dove il rischio in corrispondenza di ogni singola sorgente è calcolato dalla probabilità di insterilimento moltiplicata per la gravità corrispondente alla presenza di specie, quest'ultima dipendente dalla vulnerabilità all'acqua e dal livello di tutela della singola specie;

CONSIDERATO che come indicato nel succitato parere della CTVIA n. 1282 del 28/06/2013, al fine di verificare le interferenze sulla struttura degli habitat determinati dal potenziale deficit idrico conseguente allo scavo delle gallerie, è stato condotto uno specifico studio finalizzato alla determinazione del "rischio reale", ottenuto correlando le risultanze della campagna di rilievi appositamente condotti con il valore del "rischio teorico", a sua volta dipendente dal prodotto delle probabilità dell'accadimento dell'impatto e della sua gravità, espressa in funzione della sensibilità della specie all'acqua, del suo livello di tutela e dell'esposizione. Ai fini della stima della probabilità dell'insterilimento delle sorgenti, è stata effettuata una selezione finalizzata ad individuare, tra quelle censite, le sorgenti di rilevanza naturalistica; in tal senso sono state considerate tutte le sorgenti non utilizzate, le cui portate si disperdono totalmente nel territorio, e le sorgenti utilizzate, ma dotate di portata tale (> 0.5 l/s) da rendere disponibili nell'ambiente gli eventuali surplus di produzione;

CONSIDERATO che mediante il calcolo del rischio teorico, nello SIA in fase di progettazione

definitiva sono state individuate al di sopra della soglia di indagine le seguenti 7 aree:

- Ambito n°1 – Vesima;
- Ambito n°2 – Versante occidentale Monte Amandola;
- Ambito n°3 – Torrente Branega;
- Ambito n°4 – Bric delle Monache;
- Ambito n°5 – Torrente Varenna;
- Ambito n°6 – Torrente Chiaravagna;
- Ambito n°7 – Torrente Ciliegio;

in corrispondenza delle quali Autostrade per l'Italia S.p.A. nell'aprile del 2012 ha effettuato rilievi in campo di tipo faunistico, floristico e vegetazionale, restituendo le schede di rilievo contenute nel documento "INTEGRAZIONI ISTRUTTORIA VIA CDED 20: RILIEVI NATURALISTICI" allegato anche alla succitata nota ASPI/RM/2020/0000499/EU del 13/01/2020.

Nel dettaglio i rilievi naturalistici dello SIA sono stati effettuati per ciascuno dei sette ambiti nei periodi specificati di seguito:

- Ambito n°1 – Vesima (rilievi effettuati in data: 5, 14 e 21 aprile 2012)
- Ambito n°2 – Versante occidentale Monte Amandola (rilievi effettuati in data: 5, 12 e 19 aprile 2012)
- Ambito n°3 – Torrente Branega (rilievi effettuati in data: 5, 12 e 14 aprile 2012);
- Ambito n°4 – Bric delle Monache (rilievi effettuati in data: 6, 12 e 14 aprile 2012);
- Ambito n°5 – Torrente Varenna (rilievi effettuati in data: 6, 13 e 21 aprile 2012);
- Ambito n°6 – Torrente Chiaravagna (rilievi effettuati in data: 10, 13 e 21 aprile 2012);
- Ambito n°7 – Torrente Ciliegio (rilievi effettuati in data: 11, 13 e 21 aprile 2012);

CONSIDERATO che Autostrade per l'Italia SpA mediante l'elaborazione dei dati dei rilievi naturalistici effettuati nel 2012, volti a definire i livelli di rischio reale, ha definito le 3 aree di intervento con rischio mitigabile e previsto i relativi interventi mitigativi da utilizzare nel caso che si verifichi un'interferenza;

CONSIDERATO che come indicato nel parere n. 1282 del 28/06/2012 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS *per quanto riguarda il rischio di sterilità delle sorgenti, e la possibile alterazione della composizione faunistica e della fisiologia degli habitat, è stato rilevato che per tutte le aree, ad eccezione di tre, il valore di rischio è risultato tale da non far presuppone possibili interferenze con le componenti in esame; per le 3 aree, per le quali è stato ritenuto opportuno abbassare il livello di rischio, sono previsti due tipologie di interventi mitigativi da utilizzare nel caso che si verifichi un'interferenza;*

CONSIDERATO inoltre che in fase di progettazione definitiva, mediante l'elaborazione dei dati dei rilievi naturalistici effettuati nel 2012, volti a definire i livelli di rischio reale e come indicato nel parere n. 1282 del 28/06/2012 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, *con riferimento alla vegetazione e flora, ed anche alla fauna, gli ambiti per i quali lo SIA valuta un livello di rischio pari ad R3 "Rischio da Medio a Elevato" sono gli ambiti:*

- 2 "Versante occidentale del Monte Amandola"
- 3 "Torrente Branega"

- 4 “Bric delle Monache”

mentre quelli restanti presentano valori inferiori.

Gli interventi volti alla riduzione del rischio sono consistiti, per l'ambito 3, nella riduzione della probabilità dell'evento, ottenuta mediante la previsione di opportuni sistemi di impermeabilizzazione delle gallerie Amandola, così da renderla non drenante rispetto alla circolazione idrica sotterranea; per quanto riguarda gli ambiti 2 e 4, gli interventi sono rivolti al reintegro delle sorgenti potenzialmente drenate, mediante la creazione di invasi artificiali;

CONSIDERATO che ai fini dell'ottemperanza della prescrizione A28 Autostrade per l'Italia SpA, in fase di progettazione esecutiva ha svolto nuovi monitoraggi e rilievi naturalistici. Precisamente ha attuato nel 2018, presso i suddetti 3 ambiti, nuovi rilievi naturalistici nei periodi specificati di seguito:

-Versante occidentale del Monte Amandola (11/04/2018, 20-31/05/2018, 10/07/2018 e 13/09/2018);

-Torrente Branega (11/04/2018, 11-31/05/2018, 10/07/2018 e 13/09/2018);

-Bric delle Monache (11/04/2018, 11/05/2018, 06/06/2018, 10/07/2018 e 13/09/2018);

CONSIDERATO che le indagini attuate dal proponente e volte ad integrare il quadro di rilievo naturalistico hanno riguardato 48 rilievi faunistici e 38 rilievi fitosociologici, al fine di effettuare una caratterizzazione faunistica e floristica delle aree oggetto di intervento. Precisamente sono state eseguite 4 campagne di monitoraggio per la componente vegetazione e per la fauna, nei mesi primaverili ed estivi 2018 (aprile, maggio luglio e settembre), ad eccezione dell'ambito 4, i cui rilievi sono stati 5, eseguendone uno nel mese di giugno 2018;

CONSIDERATO che ai fini della validazione dell'elaborazione dei dati si rileva che i rilievi naturalistici, effettuati presso i succitati tre ambiti sono stati eseguiti nel periodo maggiormente vegetativo e riproduttivo, in modo tale da poter rilevare tutte le specie potenzialmente presenti in condizioni di massima attività, (primavera estate dell'anno 2018);

VALUTATO che la metodologia applicata per i tre ambiti Versante occidentale del Monte Amandola, Torrente Branega e Bric delle Monache risulta essere corretta e adeguatamente circostanziata;

CONSIDERATO e **VALUTATO** che i rilievi effettuati in fase di progettazione definitiva, per i soli 3 succitati ambiti, costituiscono un approfondimento rispetto ai rilievi effettuati in fase di progettazione esecutiva poiché il periodo dei rilievi è stato esteso da metà aprile a metà settembre e poiché gli stessi sono stati effettuati in modo adeguato come riportato nella sintesi delle schede dei rilievi di cui al documento “All. 2. Nota sul monitoraggio integrativo floro-faunistico (110717-LL00-PE-DG-OTT-00000-00000-R-GEN0011-0) Rev.0 (Sett 2019) (fase progettuale Progetto Esecutivo)” e nella sintesi del calcolo del rischio di cui al documento “TABELLE CON I DATI DI ELABORAZIONE DEL CALCOLO DEL RISCHIO, Integrazioni per la verifica di ottemperanza alla Prescrizione A28” allegato alla nota prot ASPI/RM/2021/0004560/EU del 15/03/2021;

CONSIDERATO che come indicato nel parere n. 1282 del 28/06/2012 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS le conclusioni definite in fase di progettazione definitiva, mediante l'applicazione delle “teoria del rischio”, hanno determinato che *per quanto riguarda il rischio di sterimento delle sorgenti, e la possibile alterazione della composizione faunistica e della fisiologia degli habitat, è stato rilevato che per tutte le aree, ad eccezione di tre, il valore di rischio è risultato tale da non far presupporre possibili interferenze con le componenti in*

esame; per le 3 aree, per le quali è stato ritenuto opportuno abbassare il livello di rischio, sono previsti due tipologie di interventi mitigativi da utilizzare nel caso che si verifichi un'interferenza;

CONSIDERATO che il parere n. 1282 del 28/06/2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del 28/06/2013 riporta testualmente: *"TENUTO CONTO di dei pareri della Regione Liguria e delle prescrizioni del CTVIA regionale, si evidenzia che la natura e la consistenza degli approfondimenti richiesti possano trovare soluzioni maggiormente soddisfacenti nell'ambito del progetto esecutivo, anche tenuto conto che le mancanze di alcune informazioni e puntuali rilevamenti ambientali, che nello studio vengono compensati da modellazioni e analisi di rischio, sono principalmente dovuti ad impedimenti fisici, divieti di accesso, acclività del sito, aree boscate, interferenze infrastrutturali, che non potrebbero essere colmate prima dell'entrata in possesso delle aree e, comunque, nell'ambito del progetto definitivo; si evidenzia inoltre che anche la caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo è stata rinviata in corso d'opera, ai sensi dell'allegato 8 del Regolamento di cui al DM 161/2012, per l'impossibilità fisica di effettuare tutti i sondaggi nell'ambito del progetto definitivo"*, ovvero è incentrato sull'assunto che ulteriori indagini sono da effettuarsi in fase di progettazione esecutiva, in particolare per la prescrizione A28 occorre verificare le conclusioni derivanti dall'applicazione della "teoria del rischio", attraverso cui sono state individuate le tre aree a maggior rischio di alterazione della composizione floristica e faunistica per effetto del potenziale deficit idrico;

PRESO ATTO che il parere espresso dalla Regione Liguria con Delibera della Giunta Regionale n. 1508 del 07/12/2012 in merito alle misure di mitigazione previste per le componenti flora e fauna afferma che *"in funzione della carenza della documentazione progettuale, non è possibile esprimere una valutazione di incidenza positiva né escludere la fattispecie del danno ambientale prevista dall'art. 300 del D.Lgs. 152/2006. L'opera attraversa infatti aree in cui sono presenti numerose specie ed habitat di notevole interesse comunitario, può provocare una consistente ed estesa aridità dei suoli, il disseccamento di numerose sorgenti, un'alterazione del reticolo di microfessure nell'area carsica inclusa in un SIC con probabili coinvolgimenti di habitat 8310. Pertanto, stante l'attuale quadro conoscitivo, il progetto potrà essere autorizzato a condizione di seguire le procedure previste dall'art. 6 par. 4 della Direttiva 92/43/CEE e dall'art. 9 della Direttiva 147/2009 CEE e art. 5 c. 9 DPR 357 dell'8/9/97 e ss. mm. ed ii. Ai fini delle misure di compensazione, si devono ritenere particolarmente impattati i seguenti elementi di biodiversità: Salamandrina perspicillata, Spelomantes strinatii, Austropotamobius pallipes, Hyla meridionalis, chiroteri, endemici troglubi, gli habitat legati alle zone carsiche o alle zone ripariali e alle cinture idro-igrofile, nonché gli "habitat di specie" tutelati ai sensi delle Direttive soprariportate e dall'art. 300 del D.Lgs. 152/2006"*;

CONSIDERATO e VALUTATO che la prescrizione A28 richiede espressamente che vengano validate le conclusioni derivanti dall'applicazione della "teoria del rischio"; pertanto non riguarda solo i 3 ambiti individuati come a maggior rischio, bensì tutte e sette gli ambiti individuati per i quali in fase di progettazione definitiva è stato calcolato il rischio reale;

CONSIDERATO e VALUTATO che, rispetto ai rilievi naturalistici svolti nel 2012 in fase di progettazione definitiva, quelli effettuati da Autostrade per l'Italia SpA nel 2018 in fase di progettazione esecutiva, rappresentano effettivamente un approfondimento, seppure quest'ultimi siano stati effettuati solo presso 3 dei 7 ambiti di interesse, individuati come a maggior rischio - da

Medio a Elevato - per possibile interferenze sulla struttura degli habitat determinati dal potenziale deficit idrico conseguente allo scavo delle gallerie;

CONSIDERATO che in fase di progettazione definitiva, come indicato nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 1282 del 28/06/2013, *l'analisi della possibilità di modifica della densità dei popolamenti faunistici per effetto del potenziale deficit idrico conseguente allo scavo delle gallerie* è stata condotta attraverso la stima del "rischio reale", condotta secondo la metodologia applicata nelle analisi riferite alla vegetazione ed alla flora;

VISTO il parere n. 7 dell'Osservatorio Ambientale rilasciato in data 27.05.2021:

- che ha ritenuto di poter validare l'elaborazione dei dati formulati dal Proponente per i 3 ambiti:
 - Ambito n°2 – Versante occidentale Monte Amandola;
 - Ambito n°3 – Torrente Branega;
 - Ambito n°4 – Bric delle Monache;per i quali sono stati svolti gli approfondimenti, ritenendo che i monitoraggi siano stati svolti in modo corretto e nei periodi opportuni.
- che ha ritenuto la prescrizione A28 di cui al Decreto n. 28 del 23 gennaio 2014, ottemperabile limitatamente alla validazione dei dati formulati dal Proponente per gli ambiti nn. 2 "Versante occidentale del Monte Amandola", 3 "Torrente Branega", 4 "Bric delle Monache" per i quali sono stati svolti gli approfondimenti richiesti dalla prescrizione.
- che al fine di validare le conclusioni derivanti dall'applicazione della "teoria del rischio", ha richiesto al proponente di effettuare monitoraggi e rilievi naturalistici approfonditi nei periodi adeguati e maggiormente vegetativi e riproduttivi anche nei restanti ambiti indagati nello SIA, al fine di verificare le conclusioni derivanti dall'applicazione della "teoria del rischio" e di trasmettere all'Osservatorio Ambientale le risultanze dei nuovi rilievi e i dati di elaborazione del calcolo del rischio di alterazione della composizione floristica e faunistica per effetto del potenziale deficit idrico conseguente allo scavo delle gallerie determinato per ciascuna specie rilevata nel corso dei rilievi naturalistici presso i restanti 4 ambiti individuati nella SIA;

VISTA la nota GRO/2021/0000006/EE del 09.06.2021 (Rif. protocollo ASPI/RM/2021/0010121/EU 09/06/2021) con la quale il proponente, ai fini del completamento dell'ottemperanza della prescrizione A28 secondo quanto richiesto nel parere n. 7 rilasciato dall'Osservatorio Ambientale, propone:

- di sviluppare l'ulteriore attività di monitoraggio attraverso lo svolgimento di 3 campagne complessive nel periodo tardo-primaverile e autunnale, in coerenza rispetto a quanto condiviso nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) ed in conformità rispetto ai monitoraggi svolti nel 2018 nei 3 siti considerati più a rischio (Ambito 2 Amandola, Ambito 3, Branega, e Ambito 4, Bric delle Monache).
- di prevedere una doppia campagna nel periodo tardo-primaverile (maggio-giugno) ed una campagna nel periodo settembre-ottobre e quindi di effettuare un approfondimento specialistico attraverso 3 campagne di rilievo in ciascuno dei 4 siti seguenti:

- Ambito n°1 – Vesima;
- Ambito n°5 – Torrente Varenna;
- Ambito n°6 – Torrente Chiaravagna;
- Ambito n°7 – Torrente Ciliegio.

- di predisporre una specifica relazione avente ad oggetto gli esiti della campagna e la rimodulazione della teoria del rischio dedicata ai 4 siti a conclusione dell'attività (ottobre-novembre) e di presentare all'OA le risultanze dell'approfondimento;

VISTO il verbale n. 39 del 06 luglio 2021 (Rif. Prot. GRO/2021/0000021/EU 08/09/2021), con il quale sono stati condivisi e approvati l'organizzazione e il programma dei rilievi da effettuare;

VISTA la nota GRO/2022/0000003/EE del 14.04.2022 con la quale è stata trasmessa la relazione "Prescrizione A28 – Nota su indagini integrative 2021";

VISTA la nota prot. GRO EE 08 del 26.11.21 con la quale sono stati acquisiti dall'OA i Report trimestrali periodo gennaio 2020 – luglio 2021 trasmessi da ASPI, in cui sono inseriti i risultati dei monitoraggi integrativi negli ambiti n° 1, n° 5, n° 6 e n° 7;

VISTA la nota "Relazione Monitoraggi A28 con modifiche e revisioni maggio 2022, che è stata trasmessa con prot. GRO-2022-EE-06 21.06.2022, a seguito delle richieste OA nella riunione del 17 maggio, al fine di correggere alcuni refusi e integrata con i risultati dei monitoraggi 2021 negli ambiti n° 1, n° 5, n° 6 e n° 7;

CONSIDERATO CHE la relazione "Prescrizione A28 – Nota su indagini integrative 2021", al capitolo 2, precisa che le indagini sono state eseguite in coerenza rispetto al PMA nel periodo ed in conformità con quanto svolto nel 2018 nei 3 siti considerati più a rischio ovvero:

- Ambito n°2 – Versante occidentale Monte Amandola;
- Ambito n°3 – Torrente Branega;
- Ambito n°4 – Bric delle Monache;

CONSIDERATO CHE sono state eseguite 3 campagne di monitoraggio: una doppia campagna del periodo maggio - giugno ed una campagna del periodo settembre – ottobre, coerentemente con quanto condiviso nel verbale n. 39;

VISTA la documentazione trasmessa con i report trimestrali periodo gennaio 2020 - Luglio 2021, inviata con nota ASPI/RM/23.22.21/0020096/EU, che illustra i monitoraggi applicati ed i risultati relativi alle indagini naturalistiche svolte presso i 4 ambiti individuati nella SIA e non ancora indagati

- Ambito n°1 – Vesima;
- Ambito n°5 – Torrente Varenna;
- Ambito n°6 – Torrente Chiaravagna;
- Ambito n°7 – Torrente Ciliegio;

VALUTATO che i periodi stagionali individuati e le metodologie applicate risultano essere coerenti con i monitoraggi svolti nel 2018 e i dati rilevati adeguati e sufficienti a procedere all'applicazione della metodologia del rischio reale;

CONSIDERATO e VALUTATO che le integrazioni fornite consentono di validare le elaborazioni dei dati e le conclusioni derivanti dall'applicazione della "teoria del rischio", in quanto a seguito delle indagini integrative svolte negli ambiti:

- Ambito n°1 – Vesima;
- Ambito n°5 – Torrente Varenna;
- Ambito n°6 – Torrente Chiaravagna;
- Ambito n°7 – Torrente Ciliegio;

il rischio reale calcolato rientra nella categoria R1 "Rischio da Nullo a Basso", con le eccezioni riferite agli ambiti 6 e 7, nei quali sono state individuate due specie (*Adiantum capillus-veneris* L. e *Alnus glutinosa* L.) che producono un valore R3 "Rischio medio elevato", riferito nel primo caso ad una specie di scarso interesse e diffusa in tutti gli ambienti mesofili e igrofilo della Liguria e nel secondo ad una specie la cui presenza è slegata dalla sorgente in esame e pertanto trascurabili;

PRESO ATTO che la documentazione trasmessa per l'ottemperanza si riferisce alla fase di progettazione esecutiva;

**Nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, esaminato, considerato e valutato,
questo Osservatorio Ambientale**

RITIENE:

per quanto di competenza e alla luce di quanto premesso, ottemperabile limitatamente alla fase di progettazione esecutiva la prescrizione A28 di cui al Decreto n. 28 del 23 gennaio 2014, che esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni per il "Nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12".

per l'Osservatorio il Presidente
Prof. Renzo Rosso

